


INDICE

Art. 1 – Finalità	Pag.	3
Art. 2 – Principi Gestionali	Pag.	3
Art. 3 – Commissione Consultiva	Pag.	3
Art. 4 – Utenti	Pag.	3
Art. 5 – Richieste di utilizzo	Pag.	4
Art. 6 – Programmazione degli utilizzi	Pag.	4
Art. 7 – Utilizzi particolari	Pag.	4
Art. 8 – Compartecipazione del Comune ai proventi – Garanzie	Pag.	5
Art. 9 – Divieti	Pag.	5
Art. 10 – Modalità di utilizzo degli impianti e delle attrezzature	Pag.	5
Art. 11 – Sorveglianza e controlli	Pag.	6
Art. 12 – Prescrizioni particolari per l'utilizzo degli spogliatoi	Pag.	6
Art. 13 – Manifestazioni pubbliche di particolare rilevanza	Pag.	7
Art. 14 – Pubblicità Commerciale	Pag.	7
Art. 15 – Tariffe di utilizzo degli impianti e attrezzature	Pag.	7
Art. 16 – Disposizioni per le aree adiacenti	Pag.	8
Art. 17 – Sanzioni	Pag.	9
Art. 18 – Partite di campionato – Segnalazioni al Giudice di Gara	Pag.	9
Art. 19 – Disposizioni finali	Pag.	9



ART. 1 - FINALITA'

Il presente regolamento disciplina l'uso e la gestione degli impianti sportivi e del tempo libero di proprietà del Comune di Castronno, per valorizzare la funzione sociale del Comune nel settore dello sport, del tempo libero e attività ludiche ricreative, ispirandosi a criteri e finalità di efficacia, efficienza ed economicità della gestione.

ART. 2 - PRINCIPI GESTIONALI

Gli impianti oggetto di regolamento sono:

- a) la palestra comunale;
- b) la tensostruttura di via Piave;
- c) i campi sportivi di via Piave;
- d) la palestra scolastica di Sant'Alessandro.

Per l'impianto sub B l'uso viene limitato alla pallavolo, alla pallacanestro, al tennis ed al calcetto a livello amatoriale.

Per l'impianto sub C l'uso viene limitato al gioco del calcio o a manifestazioni sportive occasionali

1. Gli impianti di cui al precedente articolo, con le connesse attrezzature, sono gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale del Comune di Castronno.
2. E' tuttavia previsto che la Giunta Comunale, in determinati casi di opportunità, deliberi la concessione temporanea di tutti o di parte degli impianti sportivi o del tempo libero ad idoneo soggetto, preferibilmente con finalità associative, previa stipula di una CONVENZIONE con il Comune per disciplinarne il rapporto ed assicurare il fine pubblico-sociale dell'uso degli impianti.

ART. 3 - COMMISSIONE CONSULTIVA

E' facoltà del Consiglio Comunale istituire e disciplinare un'apposita Commissione allo sport e tempo libero per coadiuvare il Responsabile nella selezione delle associazioni che faranno richiesta degli impianti per attività continuative.

ART. 4 - UTENTI

1. Possono richiedere l'uso degli impianti sportivi e del tempo libero le Associazioni e Società sportive, i Gruppi o le singole Persone (d'ora in poi denominati UTENTI per brevità) aventi effettiva sede o residenza in Castronno.
2. Eventuali richieste di utenti non aventi i requisiti che precedono saranno oggetto di valutazione residuale e discrezionale caso per caso.
3. L'uso degli impianti è tariffato come da art.15.

ART. 5 – RICHIESTE DI UTILIZZO

1. Gli utenti che chiedono l'uso degli impianti per svolgere attività continuative nel corso dell'anno, dovranno fare domanda entro il 30 giugno di ogni anno al Comune, unendo un prospetto illustrante il genere di attività, il calendario di massima dei tempi richiesti per turni di allenamento e per lo svolgimento delle gare.
2. Per eventuali usi occasionali o non programmabili, gli utenti dovranno fare domande almeno 15 giorni prima al Comune, pena la non ammissibilità della richiesta. il quale dovrà pronunciarsi entro 8 giorni dalla richiesta
3. Le richieste di patrocinio dovranno essere presentate almeno 45 giorni prima dell'evento con l'apposita modulistica a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali, pena la non ammissibilità della richiesta. Per quanto qui non di specificato si rinvia alle norme dello speciale Regolamento comunale.
4. Tutte le richieste di utilizzo dovranno essere presentate utilizzando compiutamente l'apposita modulistica disponibile presso il competente Ufficio comunale.
5. Gli adempimenti di natura amministrativa, fiscale e quant'altro di comunque connesso agli utilizzi autorizzati dovranno essere espletati direttamente dall'utente.

ART. 6 – PROGRAMMAZIONE DEGLI UTILIZZI

1. Le richieste di cui al precedente articolo verranno evase secondo la procedura interna tenendo presente che i turni di utilizzo dovranno essere compatibili con le esigenze didattiche.
2. Le richieste, per l'utilizzo delle strutture in un periodo non continuativo, saranno esaminate seguendo l'ordine di registrazione al protocollo (numero progressivo di protocollo in entrata).
3. In caso di richieste concomitanti e, comunque, per tutte le richieste pervenute da parte di Società sportive, verrà data la precedenza agli utenti la cui attività faccia capo a Federazioni o Enti riconosciuti dal CONI.
4. A parità di affiliazione si terrà conto dell'attività giovanile svolta dall'utente.

ART. 7 – UTILIZZI PARTICOLARI

1. L'uso degli impianti sportivi e del tempo libero può essere autorizzato, oltre che per attività sportive e simili, anche per manifestazioni di particolare interesse culturale e/o sociale, a condizioni da concordare di volta in volta, subordinatamente al calendario dell'attività sportiva.
2. Nel caso si verificassero concomitanze fra le summenzionate attività e le manifestazioni, sarà compito del Comune dirimerle a suo giudizio insindacabile.



ART. 8 – COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE AI PROVENTI – GARANZIE


1. In caso di utilizzi per i quali venga esatto un biglietto d'ingresso o il pagamento di una cifra comunque denominata, il Comune potrà richiedere all'Utente autorizzato una percentuale sugli incassi nella misura fissata con delibera di Giunta comunale.
2. Nel caso in cui la Giunta eserciti tale facoltà, potrà anche richiedere la previa costituzione di un'idonea fideiussione a garanzia del pagamento deliberato.

ART. 9 – DIVIETI

1. Nelle strutture sportive al chiuso (palestre, tensostruttura, spogliatoi) è vietato assolutamente fumare, così come introdurre animali, fatta eccezione per quelli in dotazione alle Forze dell'ordine in servizio e quelli di accompagnamento alle persone non vedenti.
2. E' fatto divieto di utilizzare la palestra, sia nella parte superiore che inferiore, per il gioco del calcio.
3. Con apposita Ordinanza, il Comune potrà stabilire in ogni tempo ulteriori divieti e/o limitazioni al fine di garantire il più opportuno utilizzo degli impianti nell'interesse generale.

ART. 10 – MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE

1. Chi ottiene l'uso dell'impianto deve porre la massima diligenza per la conservazione degli impianti e connesse attrezzature e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti e spettatori, rimanendo stabilito che l'ordine e la disciplina durante la manifestazione, gara o allenamento ecc. sono a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto.
2. L'uso degli impianti è autorizzato secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli Organi Federali, da quelli di Pubblica Sicurezza e dai competenti Responsabili del Comune.
3. L'autorizzazione all'uso della struttura può essere ottenuta solo se viene garantito un numero minimo di n.8 praticanti, salvo situazioni che presentino particolare disponibilità di spazi dopo l'asestamento della stagione sportiva. In questi casi non si applicheranno riduzioni di tariffe.
4. Chi ha ottenuto l'autorizzazione all'uso dell'impianto deve attenersi alle condizioni di agibilità, controllando i limiti d'uso e di capienza.
5. Gli utenti degli impianti devono essere sempre accompagnati da persona qualificata e responsabile, che nel caso di minorenni è tenuta anche ad assisterli e sorvegliarli, durante l'intera permanenza nella struttura sportiva.




6. A coloro che usano gli impianti dovrà essere richiesta una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, da valere per il pubblico, gli atleti e chiunque presente all'interno degli impianti.
7. Devono essere scrupolosamente osservati gli orari stabiliti per assicurare nella sequenza delle varie concessioni, ordine e regolarità e per facilitare la collaborazione e la tolleranza reciproca.
8. L'accesso alle zone riservate alle attività sportive è consentito solo ed esclusivamente ai praticanti l'attività e ai loro accompagnatori, muniti di idonee calzature (scarpe da ginnastica, basket, tennis, ecc.).
9. Tutti gli Utenti sono obbligati, alla fine di ogni prestazione, a ritirare il materiale utilizzato e riporlo nello spazio ad esso destinato.
10. Le attrezzature e il materiale costituente la dotazione degli impianti, devono essere usati con ogni riguardo, riposto e conservato con il massimo ordine e cura ed eventuali danni accertati al materiale saranno posti a carico dei responsabili.
11. Nel caso di uso degli impianti per manifestazioni straordinarie, immediatamente dopo l'utilizzo, l'utente dovrà provvedere a proprie cura e spese agli interventi di pulizia.
12. In caso di inadempienza, in particolare per quanto previsto dai suddetti commi 8-9-10 e 11, il Comune provvederà all'addebito delle relative spese per la rimessa in pristino della struttura.

ART. 11 – SORVEGLIANZA E CONTROLLI

1. La sorveglianza degli impianti spetta al Comune, che si avvarrà del proprio personale o di eventuali appaltatori. Ove l'impianto non abbia un proprio custode o appaltatore del servizio di custodia, s'intende che l'utente dell'impianto, se non ha segnalato all'Amministrazione comunale tempestivamente prima dell'uso degli impianti, particolari inconvenienti o difetti, ha accettato come idoneo e funzionale l'impianto stesso, rispondendo di eventuali danneggiamenti.
2. Oltre all'autorizzazione scritta, gli Utenti dovranno essere in possesso della ricevuta di pagamento per la prestazione richiesta (ove il caso lo preveda), rilasciata dall'Ufficio comunale competente, ed esibirla ad ogni richiesta da parte dei soggetti di cui al precedente comma 1.
3. L'Amministrazione comunale non risponderà in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che venissero lasciati nei locali.

ART. 12 – PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER L'UTILIZZO DEGLI SPOGLIATOI

1. L'accesso e l'uso degli spogliatoi è consentito solo ai dirigenti sportivi, agli atleti, agli arbitri ed agli accompagnatori di cui al comma 5 del precedente art.10.



2. I dirigenti sportivi e gli accompagnatori dovranno avere l'accortezza di disciplinare e controllare scrupolosamente il movimento negli spogliatoi sia al fine di garantire il rispetto del precedente comma sia al fine di prevenire il furto di oggetti personali e/o di valore, fermo restando il disposto del comma 3 del precedente art. 11.

ART. 13 – MANIFESTAZIONI PUBBLICHE DI PARTICOLARE RILEVANZA

In caso di manifestazioni che possano attrarre un pubblico particolarmente consistente, gli utenti dovranno essere preventivamente autorizzati ai sensi della vigente normativa di pubblica sicurezza ed organizzare, tramite i competenti Organi di pubblica sicurezza, l'effettuazione di un servizio d'ordine e di vigilanza ai sensi della normativa vigente tempo per tempo.

ART. 14 – PUBBLICITÀ COMMERCIALE

1. Qualsiasi forma di pubblicità non potrà essere fatta senza la preventiva autorizzazione rilasciata dal responsabile del competente servizio comunale.
2. E' consentita la pubblicità commerciale all'interno degli impianti sportivi. Essa potrà essere fissa, mobile, audiovisiva e a carattere temporaneo o permanente per un periodo massimo di 1 anno e dietro corresponsione al Comune della tariffa all'uso stabilita con atto deliberativo della Giunta Comunale.
3. Il mezzo pubblicitario dovrà essere costituito da materiale facilmente amovibile, restando a carico dell'utente ogni tipo di responsabilità di livello patrimoniale e civile nei confronti del Comune e di terzi per eventuali danni conseguenti all'installazione.
4. Per quanto riguarda l'autorizzazione ad esporre mezzi pubblicitari esterni agli impianti sportivi in vista su strade o piazze si rinvia alle normative vigenti in materia.

ART. 15 – TARIFFE DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE

1. Le tariffe per l'uso degli impianti sportivi, del tempo libero vengono stabilite dalla Giunta Comunale con atto deliberativo, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento.
2. Le tariffe potranno essere aggiornate una volta all'anno in sede di Bilancio e dovranno tenere conto dei seguenti criteri:
 - a) tipologia e uso dell'impianto;
 - b) durata dell'uso che si distingue in occasionale e stagionale;
 - c) precedenza per i soggetti residenti;
 - d) per gli usi stagionali, istituzione di abbonamenti in relazione all'intera durata dell'attività;
 - e) agevolazioni tariffarie per i soggetti residenti,
 - f) agevolazioni tariffarie per i soggetti residenti che svolgano attività sportiva in favore dei giovani, della scuola, dei disabili e degli anziani;

- g) pagamento anticipato per gli usi occasionali;
- h) pagamento anticipato e frazionato per gli usi stagionali;
- i) speciali agevolazioni tariffarie alle associazioni che, in accordo con la Dirigenza del locale Istituto Comprensivo, attueranno in orario scolastico e in forma gratuita corsi rivolti agli alunni.

Con il termine "soggetti residenti" si intende fare riferimento, oltre che ai singoli, alle associazioni, alle società sportive che abbiano sede in Castronno e che abbiano almeno il 50 % degli iscritti, degli atleti o degli iscritti residenti.

3. Qualora l'uso degli impianti sia connesso ad iniziative di particolare rilevanza socio-culturale o finalizzata alla raccolta di fondi per scopi di beneficenza, si applicano le norme del Regolamento comunale sul patrocinio. Ai fini dell'applicazione delle riduzioni dovranno pervenire il numero degli iscritti alla Società suddivisi per fasce di età e paese di residenza, compilando l'apposita modulistica (autocertificazione) che sarà a disposizione presso gli uffici comunali. L'Amministrazione si riserva di verificare in qualsiasi momento la veridicità di quanto dichiarato. In caso di dichiarazione mendace si applicheranno le sanzioni previste dall'art.17, comma 2, oltre che la revoca delle tariffe applicate individuando nuove tariffe adeguate ai dati rilevati. Le società/associazioni richiedenti dovranno comunicare, entro 30 giorni dalla data della raccolta delle nuove iscrizioni, le variazioni subentrate rispetto al numero degli iscritti, distinti per fascia di età e residenza, come sopra riportato.
4. L'Amministrazione comunale renderà noti il presente regolamento e le tariffe vigenti anche tramite apposite bacheche poste agli ingressi degli impianti, precisando l'Ufficio autorizzato alla riscossione.
5. Le tariffe non comprendono la pulizia degli impianti. Pertanto, immediatamente dopo l'uso, l'Utenza dovrà provvedere a propria cura e spese agli interventi di pulizia. In caso di inadempienza il Comune provvederà all'addebito delle relative spese, procedendo, se del caso, alla riscossione coattiva.

ART. 16 - DISPOSIZIONI PER LE AREE ADIACENTI

1. Nelle aree adiacenti agli impianti, le modalità per l'eventuale accesso e la circolazione dei veicoli pubblici e/o privati sarà disciplinata con ordinanza del Sindaco, precipuamente finalizzata alla sicurezza ed al razionale uso degli spazi.
2. Il compito di vigilare sul rispetto dell'Ordinanza è demandato alla Forza pubblica, nonchè ai Soggetti di cui al precedente art.11, per quanto di rispettiva competenza.

ART. 17 - SANZIONI

1. I trasgressori del presente regolamento verranno richiamati verbalmente alla prima inadempienza contestata; alla seconda si procederà ad un richiamo ufficiale scritto a cura del Responsabile del competente servizio comunale.
2. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.
3. Al protrarsi del comportamento improprio, potrà essere disposta l'esclusione temporanea o definitiva dall'utilizzo degli impianti.
4. In ogni caso il trasgressore è tenuto a risarcire tutti gli eventuali danni derivanti dall'infrazione commessa.
5. Per le suddette violazioni, l'autorità competente a ricevere scritti difensivi o a cui chiedere di essere sentiti è il servizio Lavori Pubblici e le sanzioni saranno applicate con la procedura stabilita dalla Legge 24.11.1981, n. 689.
6. In caso di inadempienza al pagamento della quota dovuta per l'utilizzo degli impianti, si disporrà la temporanea o definitiva sospensione dell'autorizzazione all'uso degli stessi.

ART. 18 - PARTITE DI CAMPIONATO - SEGNALAZIONI AL GIUDICE DI GARA

In occasione di partite di campionato, le Società locali sono tenute a far riportare sul verbale del Giudice di gara eventuali atti vandalici attribuiti alla Società ospite, al fine di una eventuale azione di risarcimento danni da parte del Comune.

ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non contemplato dal presente regolamento si rinvia alle normative vigenti in materia.
2. Il presente regolamento si intende integralmente accettato dagli utenti per il solo fatto di utilizzare gli impianti ed attrezzature.
3. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della delibera consiliare che lo approva, abrogando quello vigente approvato con delibera C.C. n. 49 del 30.07.1993 e aggiornato con delibera C.C. n. 108 del 19.12.1994 e con delibera C.C. n. 51 del 22.11.2005.

